



COMUNE DI MALVITO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.malvito.cs.it/>

PEC: protocollo.malvito@asmepec.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 13 marzo 2024

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle Aliquote e delle Detrazioni per l'esercizio Finanziario 2024.

L'anno **duemila ventiquattro** il giorno tredici del mese di marzo alle ore diciotto e ventitré minuti circa nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto in Prima Convocazione in Seduta **D'URGENZA** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
AMATUZZO Pietro	SI	//
TURANO Giuseppe Amedeo	SI	//
GUARAGLIA Gustavo	SI	//
IANNELLO Roberto	SI	//
DE IACOVO Andrea	SI	//
PALETTA Sonia	SI	//
GALLO Daniele	//	SI
VITALE Bruno	SI	//
D'AMBRA Francesca Rosa	SI	//
AMATUZZO Fausto	SI	//
DE MARCO Giuseppe	SI	//

Assegnati n. 11- in carica n°11-Presenti 10- Assenti 1

Assume la presidenza il **Signor Pietro Amatuzzo** nella sua qualità di SINDACO, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Comunale **Dr. Umberto GRECO**.

Il Sindaco Presidente, introducendo succintamente l'argomento, sottolinea come si confermi il deliberato 2023 anche per il 2024 stanti i medesimi presupposti finanziari.

Il Consigliere Amatuzzo Fausto, cui si assocerà con motivazioni sostanzialmente analoghe anche il Consigliere D'Ambra, al riguardo dichiara il proprio voto contrario in quanto si doveva assolutamente cercare una soluzione di contemperamento (non trovata) tra le esigenze di bilancio e quelle dei Cittadini vessati talvolta in modo eccessivo anche per ingiustificate parificazioni di valore tra beni di natura differente: il Sindaco, all'uopo, rassicura che nel PSC (in via di completamento) sarà tenuto in debito conto anche quanto occorre in tal senso.

Il Consigliere Turano, intervenuto, ribadirà come l'atto da approvare sia indispensabile ai fini degli equilibri di bilancio. Terminati gli interventi si procede quindi a due distinte votazioni, per alzata di mano: una per l'atto e l'altra per la sua immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto "**Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle Aliquote e delle Detrazioni per l'esercizio Finanziario 2024**", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO il suddetto atto meritevole di approvazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., inseriti nella proposta di delibera parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa integralmente e senza modifiche, la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto "**Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle Aliquote e delle Detrazioni per l'esercizio Finanziario 2024**" allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con Voti 6 Favorevoli e 4 Contrari (Amatuzzo Fausto, D'Ambra, De Marco e Guaraglia), Espressi dai Presenti per Alzata di Mano (assente il Consigliere Gallo)

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo Comunale per l'archiviazione e gli adempimenti consequenziali di competenza con particolare riguardo alla pubblicazione ed alla trasmissione agli organi ed uffici comunali rispettivamente competenti.

Indi, con Successivi Voti 6 Favorevoli e 4 Contrari (Amatuzzo Fausto, D'Ambra, De Marco e Guaraglia), Espressi dai Presenti per Alzata di Mano (assente il Consigliere Gallo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di provvedere, in merito

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..



COMUNE DI MALVITO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.malvito.cs.it/>

PEC: protocollo.malvito@asmepec.it

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle Aliquote e delle Detrazioni per l'Esercizio Finanziario 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale di cui sopra a mente del quale “... *Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...*”, il quale ultimo prevede che “... *per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...*”.

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”*;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *“... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”*;

l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali;

Visto l'art. 1 Comma 10 Legge 208 del 28/12/2015 con cui **è stata stabilita** l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; la stessa si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. (comma 13). **È stata, pertanto, ripristinata dall'anno 2016 l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Il comune di Malvito -nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 – è classificato montano; pertanto i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Malvito sono esenti dall'IMU;**

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n.160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *"Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130"*;

Preso atto che l'art. 6 bis del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *"... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ..."*.

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Atteso che, ai fini degli equilibri di bilancio, appare opportuno confermare per il 2023 quanto stabilito per il 2024;

Ritenuto, pertanto e da quanto precede, di provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

Viste le Altre Norme Vigenti in Materia;

Richiamata la delibera di C.C. N. 5 del 05/4/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Esprimendo, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile attestando altresì regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di Confermare, per l'Esercizio Finanziario 2024 e per i motivi esposti in premessa, le Aliquote e le detrazioni già in vigore per l'anno d'imposta anno 2023 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per come segue:

- a) 1,06 (uno virgola sei) % (per cento), quale ALIQUOTA di BASE;
- b) 0,60 (zero virgola sessanta) % (per cento), come ALIQUOTA per le Unità Immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- d) 0,1 (zero virgola uno) % (per cento), quale aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dalla ditta costruttrice alla vendita, c.d. fabbricati merce;
- e) 0,40 (zero virgola quaranta) % (per cento), per l'ALIQUOTA relativa agli IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO (ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);
- f) DETRAZIONE COMPLESSIVA di € (EURO) 200,00 (duecento/00) a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: l'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di € (EURO) 400,00 e la Detrazione per l'Abitazione Principale del soggetto passivo determinata in € (EURO) 200,00 (duecento) deve essere applicata in tutte le tipologie stabilite nel Regolamento Comunale di riferimento;

2) Di Demandare agli Organi ed Uffici Comunali, Rispettivamente Competenti, gli Ulteriori Adempimenti scaturenti dal presente atto con particolare riguardo alla pubblicazione dei contenuti essenziali di questo atto sull'Apposita Sezione del Sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it una volta approvato dall'organo consiliare e divenuto esecutivo.

Malvito, 07 marzo 2024

p. Il Responsabile del Settore Finanziario
Pietro Amatuzzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Greco

IL SINDACO
Pietro Amatuzzo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTESTA**

1. che la presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 13 marzo 2024
È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IL GIORNO 10 aprile 2024
E VI RIMARRA' PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI;

2. È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13 marzo 2024 in quanto:

X Dichiarata immediatamente eseguibile;

Sono decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.

Malvito, 10 aprile 2024

p. Il Responsabile del Settore Amministrativo
Ing. Raffaele Rosignuolo

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Malvito (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.